

oppure - se richiesto dall'Ente mutuatario ed in via eccezionale - rispettivamente in anni Trentacinque e dieci, fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi Trenta o Trentacinque anni sarà adottata la "Semestralità non scontata" mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

d) - spese legali e tecniche a carico dell'Ente mutuatario;

3) - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire l'operazione di cui si tratta e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento della operazione stessa -

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Co-